

Gentili Clienti
LLSS

Pagamenti tracciabili per la detrazione di spese mediche e altri oneri, da 1/1/2020:

divieto del contante per poter usufruire del risparmio fiscale degli oneri detraibili.

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sulle disposizioni relative ai pagamenti elettronici previste dalla Legge di bilancio 2020 che dal 1/1/2020 cambia le regole previste per la detrazione, da quanto dovuto ai fini IRPEF, delle spese per oneri quali ad esempio le spese mediche e non solo.

Indice

<i>Premessa.....</i>	<i>2</i>
<i>Obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili.....</i>	<i>2</i>
<i>Per quali spese di applica l'obbligo di pagamento tracciabile.....</i>	<i>2</i>
<i>Due eccezioni</i>	<i>4</i>
<i>La rimodulazione della tax expenditures per i redditi più alti</i>	<i>4</i>
IN PRATICA	5

DETRAZIONE SPESE MEDICHE E ALTRI ONERI SOLO CON MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIABILI

Premessa

Le detrazioni ai fini IRPEF pari al 19% degli importi sostenuti per spese mediche e per altri oneri detraibili previste all'art. 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, dal 2020 **saranno possibili solo se i pagamenti verranno effettuati con bonifici o con carte elettroniche**. E' quindi precluso l'uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale.

Obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili

Cambiano le regole in materia di **detrazioni fiscali**. Nella Legge di Bilancio 2020, all'articolo 1, commi 679 e 680, sono stabilite le nuove norme da seguire in sede di dichiarazione dei redditi. A partire dal 2020, su alcune tipologie di spesa effettuate, sarà possibile usufruire delle **detrazioni Irpef pari al 19% soltanto se i pagamenti saranno tracciabili**.

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.

Non cambia tanto la detrazione in sé, ma è stato previsto l'obbligo del pagamento mediante strumenti diversi dal contante.

E' questa la linea seguita dal governo Conti bis che ha tentato di inserire anche una nuova rimodulazione decrescente delle tax expenditures (cioè deduzioni, detrazioni, esenzioni, ecc...) per i redditi superiori ai 120 mila euro annui poi eliminata in sede di conversione in legge.

Per quali spese si applica l'obbligo del pagamento tracciabile

Come anticipato, i commi 679 e 680 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 hanno introdotto la condizione del pagamento tracciabile se si vuole usufruire della **detrazione del 19%** in sede di dichiarazione dei redditi.

Il comma 679, infatti, recita:

“Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (...) spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale

ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (Pagamento con mezzi diversi dal contante, ndr)".

In altre parole, in sede di dichiarazione dei redditi, per poter detrarre il 19% di alcune tipologie di spese espressamente indicate nel comma citato, i **pagamenti** devono essere effettuati tramite:

- **Bonifici bancari o postali;**
- **Versamenti bancari o postali;**
- **Moneta elettronica (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, ecc...);**
- **Assegni bancari o circolari.**

Ricordiamo che, come indicato nell'art. 15 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), può essere detratta la percentuale del 19% delle **spese sostenute dal contribuente** per:

1. **Spese di istruzione** (scolastiche, universitarie, ecc...);
2. **Spese mediche e sanitarie**, per la parte che eccede la franchigia pari a 129,11 euro;
3. Spese per l'**acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici** per i figli con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (**DSA**) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;
4. **Spese veterinarie** per la parte che eccede la franchigia pari a 129,11 euro e fino a un importo massimo di spesa di 500 euro (la Legge di Bilancio 2020 ha aumentato il tetto massimo detraibile da 387,40 euro a 500 euro);
5. **Spese per attività sportive** dei figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni con un tetto massimo detraibile di 210 euro a minore;
6. Spese sostenute per i **servizi di interpretariato** dai soggetti riconosciuti sordomuti;
7. Spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli **addetti all'assistenza personale (badanti)** nei casi di non autosufficienza dell'assistito e sempre che il reddito complessivo non superi 40 mila euro;
8. **Spese funebri;**
9. **Interessi passivi** sui mutui prima casa;
10. Intermediazioni immobiliari per **abitazione principale**
11. Spese sostenute per l'**acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** per un importo non superiore a 250 euro;
12. **Erogazioni liberali.**
13. **Affitti studenti universitari**
14. **Canoni abitazione principale**

Per un approfondimento più analitico dell'elenco delle spese per le quali è necessario il pagamento con sistemi tracciabili è possibile consultare l'[articolo 15 del DPR 917/1986](#), ma il testo del comma 679 dell'articolo 1 della legge di Bilancio che ha introdotto la disposizione, richiama più genericamente anche "altre disposizioni normative", quindi, se ne deve dedurre, tutte quelle per le quali è prevista una detrazione d'imposta IRPEF del 19%.

Il testo fa riferimento a "detrazioni", quindi sembrerebbero escluse dall'obbligo le spese che danno diritto a "deduzioni" dal reddito.

Due eccezioni

L'**uso del contante** (per poter beneficiare della detrazione del 19%) sarà consentito esclusivamente per le **spese mediche** indicate dal comma 680 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 che recita:

"La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale".

Il testo della nuova norma aggiunge quindi **due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili**, precisando che l'obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:

- **l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici,**
- **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.**

La rimodulazione della tax expenditures per i redditi più alti

Non è stata confermata la previsione di tax expenditures che prevedeva la detrazione **rimodulata in maniera decrescente** all'aumentare dei redditi percepiti fino ad **azzerarsi superata la soglia dei 240 mila euro** annui.

IN PRATICA:

Segnaliamo dunque che a partire dal 2020 sarà possibile usufruire della detrazione del 19% in dichiarazione dei redditi soltanto se le spese sopra elencate sono effettuate tramite **operazioni tracciabili** (bonifici bancari e postali, bancomat e carte di credito, carte prepagate e

assegni), tranne per le spese mediche e sanitarie che potranno essere detratte anche se effettuate in contanti.

Dunque, tutte le spese di cui si è fatto cenno, sostenute in maniera tracciabile nel corso del 2020, potranno essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi effettuata nel 2021.

Consigliamo ai signori Clienti di conservare unitamente alla documentazione fiscale attestante la spesa, anche copia dell'attestazione che certifica il pagamento tramite mezzi tracciabili e trasmettere allo studio tutta la suddetta documentazione completa di modalità di pagamento al fine di rendere più agevole il riconoscimento delle spese effettivamente detraibili secondo la nuova disposizione.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio **TOMASSETTI & PARTNERS**

Marco Tomassetti